

Proposta di griglia per la mobilità territoriale ANSFISA

Si fa seguito a quanto concordato in sede di apertura del confronto, per dettagliare la proposta di criteri generali di mobilità territoriale secondo un ordine di priorità ed eventuali meccanismi di gestione delle domande e delle “graduatorie”.

La proposta contiene anzitutto la specifica per cui c'è la necessità di coordinare l'applicazione dei criteri generali nell'ambito della procedura di mobilità con le apposite tutele previste dalla legge e con gli istituti specifici (es. mobilità per interscambio).

Quanto al coordinamento con le tutele legali, si ritiene debbano essere fatti salvi i diritti e le precedenze previsti dalla normativa vigente, vale a dire: prima di utilizzare i punteggi determinati dai criteri generali individuati dall'Amministrazione – previo confronto con le OOSS - l'Agenzia dà precedenza alle tutele legali secondo i relativi presupposti e limiti.

Di seguito, un riepilogo schematico:

Disposizione di legge	Disposto normativo	Trattamento della domanda
Articolo 21 legge 104/1992	Art. 21 Precedenza nell'assegnazione di sede <i>1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.</i> <i>2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.</i>	Applicazione della precedenza nei trasferimenti a domanda quando ricorrono gli specifici requisiti. Il generico riconoscimento della legge 104 non è sufficiente poiché è afferente ad altra fattispecie.
Articolo 33 commi 5 e 6 legge 104/1992	Art. 33 <i>Comma 3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado.</i> <i>Comma 5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.</i> <i>Comma 6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.</i>	Valutazione della scelta della sede più vicina al domicilio pertinente, ove possibile.

Disposizione di legge	Disposto normativo	Trattamento della domanda
Articolo 42 bis d.lgs. 151/2001	Art. 42-bis <i>(Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche)</i> 1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. 2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.	Istruttoria dell'assegnazione temporanea secondo la disciplina dell'istituto, senza attesa della procedura ordinaria. Non attribuisce una generale precedenza nella mobilità definitiva a tutti i genitori di minori.

In considerazione del fatto che più dipendenti possono trovarsi in situazioni che consentono la precedenza, è necessario prevedere una gestione delle eventuali "parità".

Tenuto conto che le disposizioni di legge non prevedono una priorità delle situazioni tutelate, appare non praticabile attribuirvi arbitrariamente una graduazione.

Ipotesi di soluzione porposta:

- 1) Applicazione dei criteri generali della griglia
- 2) In sub ordine di arrivo della domanda

Per quanto concerne i criteri generali per la gestione della mobilità, la proposta da discutere vede una gradazione dei criteri secondo il seguente ordine:

1. Famiglia
2. Salute e assistenza
3. Anzianità di servizio nella sede

In questa ottica, dato 100 il punteggio massimo, si potrebbe così graduare:

1. Famiglia: 45 punti
2. Salute e assistenza: 35 punti
3. Anzianità di servizio nella sede 20 punti

Priorità, soglie e regole costituiscono scelte organizzative proposte, da definire all'esito del confronto.

Nello specifico:

Proposta di griglia di valutazione per la mobilità territoriale		
	Esigenze familiari - Punteggio massimo 45 punti	Punteggio
A1	Per ciascun figlio da 3 a meno di 6	10
A2	Per ciascun figlio da 6 a meno di 14	8
A3	Per ciascun figlio da 14 a meno di 18	6
A4	Maggiorazione unica se manca l'altro genitore o se ne è documentata l'impossibilità stabile di partecipare alla cura. La sola separazione o diversa residenza non basta. Occorre almeno un minore valutato in A1 – A4.	15
A5	Avvicinamento al coniuge, alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto che svolge attività lavorativa stabile, subordinata o autonoma, nel territorio di destinazione	5
A6	Avvicinamento alla Regione di residenza dei genitori. Il criterio A6 è alternativo al A5.	5
A7	Avvicinamento alla Regione di residenza dei figli minori affidati ad altro genitore a seguito di separazione/divorzio.	5
	Salute ed assistenza (che non rientrano nelle casistiche di precedenza tutelate dalla legge) - punteggio massimo 35 punti	
B1	Articolo 21 legge 104/1992 – dipendente con disabilità/ <i>handicap con un grado di invalidità inferiore ai due terzi</i> . Grado di invalidità: Da 51% a 66% = 15 punti Da 34% al 50% = 10 punti	15
B2	Articolo 33 commi 5 e 6 legge 104/1992 – assistenza a <i>persona con disabilità in situazione di non gravità</i>	15
B3	Assistenza a genitori ricoverati permanentemente in un istituto di cura o bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura;	5
	Anzianità di servizio nella sede – punteggio massimo 20 punti	
C1	Per ogni anno nella sede attuale di titolarità	2
C2	Per ogni frazione di anno pari o superiore a sei mesi	1

In relazione alle esigenze familiari proposta fino a 45 punti

Si attribuiscono punti quando il trasferimento favorisce concretamente la cura dei figli o il ricongiungimento. Le condizioni e l'età dei figli sono rilevate alla scadenza della procedura; sono inclusi i figli adottivi e i minori in affidamento.

Salute e assistenza fino a 35 punti

Si propone di valutare la salute del dipendente, le terapie necessarie e l'assistenza a familiari, compresi coniuge, parte dell'unione civile e convivente di fatto. Occorrono un bisogno documentato e un collegamento concreto con la sede richiesta.

Se sono presenti più situazioni sanitarie autonome, si calcola ciascuna separatamente e si considera il valore più alto, senza sommare condizioni, frequenze e benefici riferiti a persone o bisogni diversi.

La documentazione deve descrivere, nella misura necessaria, limitazioni, continuità del bisogno e utilità della sede richiesta.

Le valutazioni cliniche spettano a professionisti sanitari competenti; l'Agenzia applica la griglia sulla base di attestazioni pertinenti.

Eventuali chiarimenti sono richiesti con modalità uniformi e riservate.

Anzianità nella sede fino a 20 punti

Si attribuiscono 2 punti per ogni anno nella sede attuale, fino a 20 punti.

Ai mesi interi ulteriori se pari o superiori a 6 viene attribuito 1 punto

Il servizio a tempo parziale non subisce riduzioni.

Le assenze che non interrompono giuridicamente il servizio non riducono l'anzianità.

Per sede attuale si intende la sede di assegnazione come da contratto di lavoro; le assegnazioni temporanee non fanno ripartire il conteggio. Il servizio nella medesima sede presso amministrazioni confluite nell'Agenzia è incluso.

Punteggio e spareggi

Il totale ordinario è $P = A + B + C$, con massimo 100 punti.

A parità nell'ordine: maggiore A; maggiore B; maggiore C; infine sorteggio verbalizzato.

Il punteggio non genera un diritto al trasferimento fuori dai posti e dalle condizioni della procedura, ferme le tutele legali.